

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1639/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o di cascami di seta, in tessuto, della categoria di prodotti n. 159 (numero d'ordine 42.1590), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89 il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per gli abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o di cascami di seta, in tessuto, della categoria di prodotti n. 159 (numero d'ordine 42.1590), originari della Cina, il massimale è fissato a 37 000 t; che, alla data del 5 giugno 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

*Articolo 1*

A partire dal 22 giugno 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
42.1590	159	6204 49 10	Abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o di cascami di seta, in tessuto
		6206 10 00	
		6214 10 00	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili — di seta o di cascami di seta
		6215 10 00	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe cravatte — di seta o di cascami di seta

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.